

-n. 35919-2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII sezione civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Beatrice Secchi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Taccogna con delega a margine del ricorso CONTRO

rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Elena Ferradini giusta procura generale alle liti

MOTIVAZIONE

Con ricorso ritualmente notificato chiedeva accertarsi il suo diritto al subentro nel contratto stipulato in data 13.12.1983 con cui il concedeva in locazione a l'alloggio sito in Milano, Piazza Santa Maria del Suffragio n. 4 e/o il suo diritto al godimento dell'alloggio e/o all'assegnazione del medesimo; conseguentemente chiedeva la revoca o l'annullamento dell'ordinanza di sgombero in data 29.4.2003.

Il si costitutiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con ordinanza riservata in data 4.7.2005 il Giudice ammetteva la prova per testi dedotta dal ricorrente in relazione ai capitoli n. 2, 3, 4 e 6 del ricorso. I testimoni venivano escussi nel corso delle udienze in data 23.3.2006, 20.6.2006 e 24.1.2007.



All'udienza in data 25.10.2007, all'esito della discussione, questo Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza. Questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere respinto. Dagli atti emerge con chiarezza che in data 13.12.1983 il lunità immobiliare sita in Milano Piazza concedeva in locazione a Santa Maria del Suffragio n. 4 (v. doc. 1 ricorrente); il contratto aveva decorrenza 11.11.1982 – 10.11.1986 (v. doc. 2 ricorrente). decedeva (v. doc. 3 ricorrente). In data 19.8.1993 trasferiva la sua residenza in Milano, Piazza Santa In data 9.4.1996 Maria del Suffragio n. 4 (doc. 4 ricorrente). Contestualmente sottoscriveva i contratti per la fornitura del gas e dell'energia elettrica (v. doc. 9 e 10 ricorrente). In data 11.6.2002 P Direttore del Settore Demanio e Patrimonio a rilasciare entro quindici giorni l'alloggio in esame (doc. 7 diffidava ricorrente). In data 29.4.2003 il Direttore del Settore demanio e patrimonio emetteva nei confronti di provvedimento con il quale ordinava a lo sgombero dei locali in esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. Nel proprio ricorso ex art. 447 c.p.c. deduce in primo luogo di avere diritto a subentrare, ex art. 6 L. 392/1978, nel contratto di locazione stipulato dal

L'istruttoria non ha in alcun modo confortato la prospettazione del ricorrente.

particolare deduce di avere convissuto, more uxorio, con

anni prima del decesso della stessa.



per tre

in quanto convivente more uxorio della stessa. In

figlio di escusso all'udienza In particolare il teste in data 23.3.2006 ha dichiarato che prestava assistenza alla madre e che talvolta si tratteneva in Piazza Santa Maria del Suffragio anche durante la notte. Ha affermato che aveva una sua abitazione in zona Porta Venezia. Ha aggiunto: "preciso che non si era trattato di convivenza ma che il sig. ** aveva assistito materialmente e moralmente mia madre. Preciso che negli ultimi nove mesi di vita, dall'autunno del 1992 all'agosto 1993 mia madre si era trasferita nel mio appartamento e l'alloggio in Piazza Santa Maria del Suffragio era rimasto vuoto. Il attualmente abita ancora in quell'appartamento ma a me risulta che si sia trasferito nel 1996 preciso che dopo il decesso di mia madre l'appartamento è stato occupato per circa un anno e mezzo da mia figlia. Successivamente l'appartamento è rimasto vuoto fino ai primi mesi del 1996 quando il sig. mi ha chiesto di 🦠 potere utilizzare l'appartamento in quanto aveva ricevuto lo sfratto dalla sua abitazione. Io gli consegnai le chiavi dell'appartamento. ha provveduto al pagamento del canone dall'anno 1996, precedentemente il canone era corrisposto da , me medesimo". , escusso all'udienza in data 23.3.2006, ha dichiarato di avere spesso frequentare l'appartamento occupato di mana di non sapere se lo stesso vi si trattenesse sempre durante la notte. Ha precisato: "mi sembra di avere visto il sig. occupare l'appartamento con continuità dopo la morte della signora ricordo di avere visto per un certo periodo anche la nipote ma non so se si trattenesse nell' appartamento e cosa vi facesse". munita di procura speciale, ha reso interrogatorio formale per il ed ha riferito che dal 1.1.2003 ha pagato quanto a lui a titolo di indennità di occupazione. richiesto dal



Sulla base di tutto quanto esposto - rilevato in particolare che ha escluso categoricamente che deceduta in data 19.8.1993 che il teste abbia convissuto con la propria madre che lo stesso teste ha riferito che si è trasferito ad abitare nell'immobile sito in Piazza Santa Maria del Suffragio solo nel 1996 e che prima di quella data l'immobile era stato per un periodo vuoto e per un periodo occupato dalla propria figlia, che le dichiarazioni sono confermate dal certificato di residenza di cui al rese da ' documento n. 4 prodotto dallo stesso ricorrente (dal quale emerge che trasferito la propria residenza in Piazza Santa Maria del Suffragio solo nel 1996) e dalla contestuale sottoscrizione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas - deve escludersi che abbia alcun titolo per subentrare nel contratto di non può locazione stipulato dal invocare l'applicazione in suo favore dell'art. 6 della legge 392/1978 in quanto è stato escluso dall'espletata istruttoria che egli abbia mai convissuto more uxorio con non può neppure invocare il subentro nel contratto di locazione ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica. precedente assegnataria dell'alloggio, non ha mai Ed infatti espletato la procedura prevista dalla legge regionale n. 91/1983 ai fini dell'ottenimento dell'ampliamento del nucleo familiare. Questa procedura prevede, ai fini del subentro, che la stabile convivenza per un periodo non inferiore a tre anni con l'assegnatario sia nota all'ente gestore il quale deve avere espressamente autorizzato l'ampliamento del nucleo familiare. Come già detto, nessuna richiesta in tal senso è mai stata avanzata da



Si ricorda ancora che ai fini del subentro la stabile convivenza con l'assegnatario, oltre che essere nota all'ente, deve risultare dal certificato di redidenza e deve essere dichiarata in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza. Anche questo requisito non sussiste in quanto ha trasferito la propria residenza anagrafica in Piazza Santa Maria del Suffragio solo nel 1996 e dunque ben tre anni dopo il decesso di

Per tutti i motivi esposti il ricorso deve dunque essere respinto.

Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione in favore del convenuto delle spese del procedimento, liquidate in euro 2300,00 di cui euro 800,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: respinge il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione in favore del convenuto delle spese del procedimento, liquidate in euro 2300,00 di cui euro 800,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Milano il 25.10.2007

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
2 9 OTT. 2007
IL CANCELLIERE

Catering

()CCO

La presente ropia è conforme all'originale

Millano, 30 07 (1007)